



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

Vista la Legge 449/1997 ed in particolare l'art. 51, comma 6, che istituisce gli assegni di ricerca;

Visto il D.R. 16.11.1999 - Statuto de "La Sapienza" , ed in particolare l'art. 11, comma 2, che stabilisce che il Senato Accademico approva tutti i Regolamenti dell'Università;

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 19.09.2002, di approvazione del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

DECRETA

Viene emanato il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, qui di seguito riportato:

CAPO I - Norme generali

Articolo 1 - (Oggetto, requisiti e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università "La Sapienza" di Roma, d'ora in poi nominata "Università", ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n° 449 e del decreto ministeriale attuativo 11 febbraio 1998, a seguito di pubbliche selezioni.
2. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università , gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n° 593 e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel capo III del presente regolamento.
4. L'Università istituisce assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca. A seguito dell'approvazione del bilancio preventivo, il Senato Accademico stabilisce annualmente la ripartizione tra le Facoltà dello stanziamento iscritto nel bilancio stesso in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo e secondo i criteri e le modalità di cui al capo II del presente regolamento.

5. Le Facoltà ovvero i Dipartimenti possono bandire assegni di ricerca finanziati con fondi propri ovvero integrando il finanziamento disponibile, attenendosi, per quanto riguarda l'importo, la durata e le procedure, alle disposizioni stabilite per gli assegni istituiti dall'Università.
In caso di recesso anticipato del contratto, le Facoltà e i Dipartimenti possono bandire assegni di ricerca integrando il finanziamento residuo con propri fondi fino alla coincidenza dell'importo lordo globale dell'assegno.

6. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Articolo 2 - (Durata e rinnovo)

1. *L'assegno non può avere durata inferiore a 1 anno nè superiore a 2 anni e può essere rinnovato con lo stesso soggetto* secondo quanto dispone l'art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n° 449, sulla base delle procedure indicate dall'Università.

2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo.

Articolo 3 - (Importo)

1. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca è determinato dal Senato Accademico ed è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione. L'assegno è erogato in rate mensili.

Articolo 4 - (Diritti e doveri degli assegnisti)

1. Gli assegnisti sono impegnati nelle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dalla struttura alla quale afferiscono.

2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.

3. Possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti le tesi di laurea, possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

4. Ai titolari degli assegni possono essere affidati annualmente compiti didattici a carattere sussidiario o integrativo e di tutoraggio, nel rispetto delle modalità e delle procedure vigenti, col nulla-osta della struttura presso cui prestano attività.

5. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolgono il loro servizio ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti.

6. Qualora, ove espressamente autorizzato dal responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previsti per i dottorandi di ricerca.

7. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, alla Presidenza o Direzione della Struttura nella quale operano, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico.

8. Nel caso in cui l'assegno abbia durata pluriennale, l'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla struttura di appartenenza su motivata proposta del responsabile scientifico.

Articolo 5 - (I Responsabili delle attività di ricerca degli assegnisti. Programmazione e definizione dei compiti)

1. La struttura alla quale afferisce l'assegnista individua un docente responsabile delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizioni di autonomia, le attività di ricerca affidate.

2. La struttura presso la quale l'assegnista svolge la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno e periodicamente all'inizio di ogni anno successivo, determina, su proposta del responsabile scientifico, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, i programmi di ricerca nei quali deve essere inserito e i relativi compiti nonché le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.

Articolo 6 - (Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni)

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio con finalità analoghe, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

2. L'assegno è individuale. I titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta alla struttura di appartenenza ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno; non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte. Il Direttore di ricerca e il titolare dell'assegno debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro. Sempre garantendo il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, previa autorizzazione della struttura, sentito il responsabile scientifico, i titolari di assegno possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università "La Sapienza", ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80, ed alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari in materia.

3. I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere, una attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assorbimento dei propri compiti di ricerca.

4. I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni possono beneficiare di assegni di ricerca qualora si collochino in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto.

5. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Articolo 7 - (Controllo e valutazione dell'attività svolta)

1. L'Organo della Struttura esprime un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell'assegno, annualmente, di norma entro il 30 novembre, sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art. 4, comma 6.

2. In caso di giudizio negativo il contratto è risolto automaticamente ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 7.

Articolo 8 - (Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n° 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n° 335 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare.

Articolo 9 - (Medici assegnisti per l'area scientifico disciplinare delle scienze mediche sperimentali e cliniche)

1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche sperimentali e cliniche, non possono svolgere attività di assistenza e cura, se non con le modalità e nella misura prevista per i dottorandi di ricerca.

Capo II - Programmazione e finanziamento

Articolo 10 - (Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni)

Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni, il Senato Accademico, ogni anno:

- Determina il numero, la durata, il regime di impegno e l'importo degli assegni, tenuto conto dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio e delle richieste pervenute dalle strutture di ricerca, nonché dal cofinanziamento da esse assicurato;

- Ripartisce gli assegni, tenuto conto degli opportuni equilibri tra le aree scientifico disciplinari previste dallo statuto, valutando le richieste pervenute, considerando il numero dei ricercatori esistenti nei vari settori scientifico disciplinari, le esigenze correlate a specifici progetti di ricerca ritenuti di grande interesse e rilevanza per l'Università, nonché le esigenze di incremento della ricerca scientifica in quei settori che l'Università ha riconosciuto di estrema importanza per le sue prospettive di sviluppo sia nel campo scientifico che in quello didattico, in coerenza con i piani triennali di sviluppo.

Capo III - Selezioni pubbliche

Articolo 11 - (Richiesta di attivazione delle selezioni)

Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, la Struttura di afferenza, nella quale l'assegnista deve svolgere l'attività di ricerca, deve indicare:

- Il programma delle ricerche che dovrà svolgere il vincitore; la commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l'esame dei titoli ed il colloquio, che il candidato abbia le conoscenze necessarie per svolgere tale programma di ricerca;
- I nomi di tre docenti, tra i quali almeno un professore ordinario e non più di un ricercatore confermato, componenti la commissione esaminatrice secondo quanto previsto dal successivo art. 14.

Articolo 12 - (Requisiti)

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni i soggetti di cui all'art. 1, comma secondo del presente regolamento.
2. Oltre ai soggetti indicati nel precedente comma, possono partecipare alle selezioni cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 13 - (Selezione)

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. I criteri di valutazione dei titoli sono determinati:
 - a) 60 (sessanta) punti su 100 (cento) per i titoli così ripartiti
 - 10 (dieci) punti per il dottorato di ricerca:
 - fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea:
 - fino a 25 (venticinque) punti per pubblicazioni:
 - fino a 10 (dieci) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea:
 - fino a 10 (dieci) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate, la decorrenza e la durata dell'attività stessa:
 - b) 40 (quaranta) punti su 100 (cento) per il colloquio.

3. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano riportato la votazione minima complessiva (titoli e colloquio) di 70/100 (settanta centesimi). I Consigli di Facoltà possono procedere ad una diversa ripartizione dei punteggi nell'ambito dei 60/100 punti previsti per i titoli, rispettando le voci elencate.
4. I risultati della valutazione dei titoli, devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo della struttura interessata.
5. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

Articolo 14 - (Commissione esaminatrice)

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Preside della Facoltà o del Direttore del Dipartimento che emette il bando, su proposta del Consiglio della struttura di riferimento.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri: un professore ordinario con funzioni di Presidente e due docenti, tra i quali, al più un ricercatore confermato. Uno di essi ha anche funzioni di Segretario verbalizzante.
3. La Commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Articolo 15 - (Pubblicità)

1. Della selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo dell'Università, all'Albo della Struttura interessata e mediante altre forme richieste dalla struttura stessa, nonché attraverso il Sistema Informativo d'Ateneo.

Articolo 16 - (Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere presentate o fatte pervenire con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione.

Articolo 17 - (Colloquio e graduatoria di merito)

1. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.
2. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere portato a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, salvo rinuncia scritta di tutti gli interessati.
3. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione Giudicatrice rende pubblici i risultati ottenuti dai candidati esaminati.

4. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.

Articolo 18 - (Decadenza e risoluzione del rapporto)

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato dal bando, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti.

2. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

3. Eventuali differimenti dalla data di inizio del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari, o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Legge 30.12.1971, n° 1204 e successive modificazioni e/o integrazioni).

4. Coloro che, alla data di ricezione della lettera di comunicazione di conferimento dell'assegno, si trovino in servizio militare sono tenuti ad esibire all'ufficio competente una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità nella quale dovrà essere indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso.

5. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto.

6. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dal Consiglio della Struttura di afferenza.

7. Le cause di risoluzione automatica del rapporto sono le seguenti:

- Ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- Ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- Grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 6
- Giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di afferenza.

Roma, 24.07.2007

IL RETTORE